



Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**

Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP2TO - DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP2TO**

Oggetto: **ATTI PRIVATI -REGISTRAZIONE VARIAZIONE STATUTO**

Classificazione:

Mittente: **NEGRI FAUSTO**

Diretti Interessati:

GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA - ODV

Num. protocollo: **0150821**

Data: **21/10/2019 14:52:30**

Ufficio: **FRONT OFFICE - UT CUORGNE - DP II TORINO**

L'IMPIEGATO ADDETTO
RICCARDO ALESSI

Firma su delega del Direttore Provinciale

E. Diletti



GUARDIE AMBIENTALI d'ITALIA

CUSTODI DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

ENTE RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DEL MARE

Sezione di Rivarolo Can.se - TORINO

Corso Rocco Meaglia n°6 - Rivarolo Can.se

Tel: 347/1721966



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2019, il giorno 20 (venti), del mese di ottobre, alle ore 10.30, presso la sala della biblioteca civica "C TRABUCCO" sita in via Caneva n° 2 - Castellamonte (TO), si è riunita l'assemblea straordinaria della Associazione Nazionale Guardie Ambientali D'Italia con sede in Rivarolo Canavese corso Rocco Meaglia n° 6, in prima convocazione, per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Proposta di modifica dello statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

A norma dell'art 12 dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione sig. NEGRI FAUSTO il quale, constatato che su n. 56 soci aventi diritto di voto sono presenti n. 37 soci (di cui per delega n° 18 soci), dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a svolgere le mansioni di segretario il sig. TROSSO DARIO .

Alle ore 11.30 giungono presso la sede dell'assemblea i soci BRACCO Giovanni e BRACCO Matteo Sergio portando i soci a n° 39.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che su richiesta della Regione Piemonte per poter procedere all'iscrizione dell' Associazione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato, il Consiglio Direttivo ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche dello Statuto Sociale .

Successivamente dà lettura dello statuto predisposto.





Al termine , l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

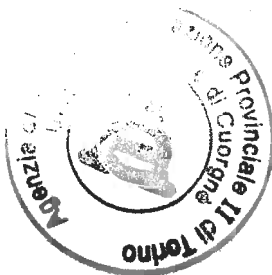
Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 12.05, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO
UFFICIO TERRITORIALE DI CUORGNE
REGISTRATO IL 21 OTT. 2019 AL N° 590 MOD. 3
CON Esempio VERSATE TRAMITE MOD. F 23
IN DATA 21 OTT. 2019
CAPOFILA 21 OTT. 2019



Per il Direttore Prov.le
Emanuele Deuse

L'IMPIEGATO ADDETTO
Rosa Lisa Alessi

firma su delega del Direttore Provinciale
E. Deuse



75



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
UFFICIO TERRITORIALE DI GUARDIE
121 OTT. 2019
AL N. 590 VOL. 3
BOLOGNA 12/10/2019



Per il Direttore Provinciale

Emilia Romagna

L'IMPIEGATO ADDETTO

REDAZIONE

STATUTO SOCIALE

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA - ODV"

Firma su delega del Direttore Provinciale

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. È stato costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Guardie Ambientali d'Italia - ODV", in forma abbreviata G.A.D.IT oppure GADIT, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

2. L'Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce ai sensi e nei limiti degli artt. 32 e segg. del D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Adotta l'acronimo ODV che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 1 BIS - OBBLIGHI

L'Associazione è aderente alla sede principale dell'organizzazione Guardie Ambientali d'Italia di Montopoli di Sabina (RI), sita in via Colonna n. 66, e ne condivide gli obiettivi, lo Statuto e il regolamento di adesione.

La sede principale è titolare esclusiva dei segni distintivi (denominativi e figurativi) della propria organizzazione.

L'utilizzo del marchio e logotipo o degli altri segni distintivi dell'organizzazione è vietata per iniziative non conformi o palesemente in conflitto con i principi e le finalità dell'istituzione e

con il relativo decoro.

L'uso di tali segni distintivi è riservato all'associazione ed ai suoi aderenti. Parimenti è data facoltà alla sede principale di concedere l'utilizzo di beni strumentali di sua esclusiva proprietà alle associazioni aderenti.

Per inosservanza di disposizioni impartite, per mancanza di rendicontazione delle attività o inattività, per attività contrarie allo Statuto e ai Regolamenti o per danni all'immagine dell'associazione, la sede principale può escludere le affiliate dalla propria organizzazione, con l'obbligo di restituzione della dotazione strumentale e il divieto di utilizzo dei relativi segni distintivi (denominativi e figurativi).

ART. 2 – SEDE

1. L'Associazione ha sede attualmente in Rivarolo Can.se (TO), Corso Rocco Meaglia n. 6.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite delegazioni/sedi operative in altri Comuni ricadenti nella stessa Provincia.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, prevalenza delle prestazioni gratuite degli associati volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- Protezione e vigilanza degli animali e al controllo sul benessere degli stessi e gestione di canili/rifugi;
- Svolgere attività di prevenzione e controllo collaborando con le pubbliche istituzioni alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compreso caccia, pesca e ogni altra attività di vigilanza delegata da Enti Pubblici/Privati;
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

Sulla base delle disponibilità organizzative ed economiche, l'Associazione si impegna a,

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- di stabilire relazioni scientifiche con analoghe Associazioni italiane e straniere;
- di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- promuovere ed organizzare l'attività per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio e alla programmazione del soddisfacimento dei loro bisogni emergenti (organizzare forme d'intervento istitutive);
- di segnalare, rilevare, reprimere, spegnere e prevenire incendi in genere e boschivi, in particolare mediante attrezzature o mezzi che perverranno all'Associazione mediante le contribuzioni previste dalle Leggi Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali o Comunali;
- di tutelare il Patrimonio Pubblico dei parchi, monumenti, ville, giardini, aree demaniali, acque interne e strutture attinenti;
- di essere di supporto alle istituzioni dello Stato e alle Forze dell'Ordine, Statali, Regionali, Provinciali, Locali;
- di organizzare il Soccorso Sanitario mediante automezzi di terra, aerei, navali e unità cinofile, unità a cavallo di cui l'Associazione può disporre;
- di promuovere, organizzare e trasportare la raccolta di sangue;
- di avvalersi del settore delle telecomunicazioni per: ristabilire collegamenti radio nelle situazioni di emergenza, gestire sale radio (COI-COC-COM) ed organizzare i propri servizi mediante collegamenti radio;
- di gestire in proprio o in convenzione canili propri o comunali, lotta attiva contro l'abbandono e il controllo sul randagismo;
- di svolgere attività di prevenzione e controllo, collaborando con le pubbliche istituzioni alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi

alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla

difesa del patrimonio zootecnico ivi compreso caccia e pesca;

- di gestire ed operare in attività richieste da enti statali, regionali, provinciali, comunali;
- elaborare e realizzare, singolarmente o in collaborazione con altri Enti, pubblici e/o privati, progetti e programmi pluriennali ed annuali di attività ed iniziative specifiche, anche mediante il coinvolgimento delle Istituzioni e della Struttura Associativa;
- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari per il sostegno dei cittadini anziani, i diversamente abili, o comunque in condizioni temporanee di difficoltà, o nella consegna e all'acquisto di generi di prima necessità, e di farmaci;
- preparare i propri soci o Guardie mediante corsi di formazione.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente statuto o sussidiaria e collaterale rispetto alle attività primarie.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivide principi di solidarietà.

3. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, Provinciali, Regionali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, e in base alle disponibilità di cui l'Associazione potrà disporre, (anche in comodato d'uso gratuito o di temporaneità) si avvale di: mezzi motorizzati, unità navali, quadrupedi, servizi appiedati, automezzi aerei, unità subacquee e cinofili, bici elettriche o pedali o di qualsiasi altro mezzo utile ed appropriato allo svolgimento di tale attività svolta o da svolgere.

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche congiuntamente con altri enti pubblici e privati, con mezzi di loro proprietà.

ART. 6 - ASSOCIATI

1. All'Associazione possono aderire tutti coloro che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

4. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo

Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto proprio o in delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. Gli associati volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. L'attività svolta dagli associati volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

- decesso;
- dimissioni volontarie: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché

delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- ☐ Assemblea generale degli Associati;
- ☐ Consiglio Direttivo;
- ☐ Presidente;
- ☐ il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica.

ART. 10 – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli dagli altri associati. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità

delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;

d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;

e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale.

2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

3. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con

lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

ART. 12 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta (metà più uno) degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti degli intervenuti o rappresentati. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto a consultare i verbali delle riunioni redatti.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un

minimo di sette ad un massimo di nove membri, scelti fra gli Associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica sette anni e sono rieleggibili. Se vengono

a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro

posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella

graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che

sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero

superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna

gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi fra i propri membri. Se

del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due

incarichi ad una sola persona.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea

e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli

scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più

ampio potere al riguardo;

d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale

bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che,

conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e

organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per

l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

i) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 7.

k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;

l) stabilire le quote annue dovute dagli Associati.

ART. 15 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o

impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.

ART. 16 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica sette anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati.

3. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

3. In particolare compete al Presidente:

- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica o giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;

- la richiesta agli Enti competenti dei Titoli necessari allo svolgimento delle attività di vigilanza;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

5. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

6. Tutte le cariche sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ART. 17 – IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.

Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea,

verificare e controllare l'operato del Consiglio direttivo, e l'operato dell'associazione per

verificarne la rispondenza agli scopi statuari ed alla normativa vigente.

Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 19 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 20 – GESTIONE FINANZIARIA PRINCIPALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017, da:

- a) Quote associative;
- b) Erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) Contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi

derivanti da accreditamenti e convenzioni;

f) Contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

g) Rendite patrimoniali;

L'Associazione svolge le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto, incluse quelle accreditate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, a titolo gratuito oppure dietro versamento di corrispettivi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro.

ART. 21 - COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità indicate agli articoli 11 e 12 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 23 - NORME FINALI

1. Tutte le strutture di base, sedi secondarie, sezioni, circoli, i comitati territoriali e le squadre aderenti all'Associazione "Guardie Ambientali d'Italia" conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e operativa nell'ambito territoriale di competenza, le stesse sono obbligate a rendicontare entro il 28 febbraio di ciascun anno le attività svolte nel corso dell'anno precedente, in conformità a quanto disposto dalle direttive Ministeriali. L'obbligo si estende anche alla comunicazione immediata dell'anagrafica aggiornata dei soci in essere.
2. La mancata rendicontazione di cui al comma precedente entro la data stabilita comporta la sospensione della sede o sezione inadempiente, con diffida dall'operare in qualsivoglia maniera in nome e per conto della Associazione "Guardie Ambientali d'Italia" e dall'utilizzare stemmi ed emblemi propri della stessa.
3. Il Consiglio Direttivo della Sede Principale, sentita la Sezione inadempiente e valutate le circostanze, delibererà la riammissione alla normale operatività della stessa o il suo definitivo depennamento.
4. Non si potrà usufruire, senza la preventiva autorizzazione, della denominazione "GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA - ODV" o di altre analoghe, essendo l'associazione L'UNICA su tutto il territorio nazionale e non;
5. L'appartenenza all'associazione Guardie Ambientali d'Italia non determina di fatto l'attribuzione di funzioni, licenze o permessi a vario genere, ma gli stessi vanno richiesti ai vari Enti Competenti;
6. L'associazione inoltre, risponde autonomamente ed esclusivamente delle proprie obbligazioni;
7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre

leggi in materia di associazioni senza fini di lucro. -----